

XIX legislatura

**A.S. 927:**

**“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2023

n. 94



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 927: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL94, novembre 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

Capo I UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA DI COESIONE .....	1
Articolo 1 ( <i>Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027</i> ) .....	3
Articolo 3 ( <i>Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione</i> ) .....	4
Articolo 4 ( <i>Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione – Sistema nazionale di monitoraggio</i> ) .....	4
Articolo 5 ( <i>Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione</i> ) .....	5
Articolo 6 ( <i>Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo</i> ) .....	6
Capo II STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA .....	7
Articolo 7 ( <i>Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne</i> ) .....	7
Articolo 8 ( <i>Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa</i> ) .....	9
Articolo 8-bis ( <i>Strutture strategiche per l'area centromeridionale della Sicilia</i> ) .....	11
Capo III ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO – ZES UNICA ..	12
Articolo 9 ( <i>Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica</i> ) .....	12
Articolo 10 ( <i>Organizzazione della ZES unica</i> ) .....	12
Articolo 11 ( <i>Piano strategico della ZES unica</i> ) .....	22
Articolo 12 ( <i>Portale web della ZES unica</i> ) .....	25
Articolo 13 ( <i>Sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES</i> ) .....	25
Articolo 14 ( <i>Procedimento unico</i> ) .....	28
Articolo 15 ( <i>Autorizzazione unica</i> ) .....	29
Articolo 16 ( <i>Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica</i> ) .....	32
Articolo 17 ( <i>Disposizioni in materia di investimenti</i> ) .....	38
Capo IV RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE .....	40
Articolo 18 ( <i>Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR</i> ) .....	40
Articolo 19 ( <i>Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri</i> ) .....	42
Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI E DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA, PERMANENZA E RIMPATRIO .....	51
Articolo 20 ( <i>Modifiche all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri</i> ) .....	51

Articolo 21 ( <i>Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio</i> ) .....	53
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI .....	56
Articolo 22 ( <i>Disposizioni transitorie e di coordinamento</i> ) .....	56

# CAPO I

## UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA DI COESIONE

### Articolo 1

#### *(Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)*

Il comma 1 interviene riformulando il comma 178 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 in ordine alle modalità di impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Rimane confermato il complesso delle risorse del Fondo in 50 miliardi e la sua ripartizione annuale, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l'anno 2030, integrabili mediante le successive leggi di bilancio.

Il novellato comma 178 prevede in particolare che:

- le risorse del Fondo, eventualmente destinate o alle Amministrazioni centrali o alle Regioni e Province autonome, sono imputate "in modo programmatico" con una o più delibere del CIPESS;
- le risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 - 2027 vengono assegnate con delibera del CIPESS - adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR - a ciascuna Amministrazione centrale ovvero a ciascuna Regione o Provincia autonoma, sulla base degli "accordi per la coesione" definiti e sottoscritti sulla base della normativa in esame;
- le risorse così assegnate sono trasferite dal Fondo sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni di cui agli accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni. Per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento defanziato.

Il comma 2 prevede la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli accordi per la coesione, anche attraverso le seguenti risorse che si rendano disponibili, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità previsti a legislazione vigente:

- le risorse destinate ad interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto in esame;

- i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna Regione o Provincia autonoma destinataria delle risorse di cui alle delibere del CIPESS;
- le risorse di cui all'articolo 51, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legge n. 13 del 2023<sup>1</sup>.

Il comma 3 prevede la procedura per la modifica degli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 178, legge n. 178/2020. In particolare, si prevede che l'eventuale modifica dell'accordo, laddove comporti un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate, ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera CIPESS di assegnazione delle risorse, sulla base del Piano finanziario dell'Accordo, venga sottoposta all'approvazione del CIPESS; l'eventuale modifica del cronoprogramma degli interventi è consentita solo qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé o al soggetto attuatore dell'intervento.

Il comma 4 dispone che, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, stipulando apposite convenzioni e nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché delle risorse a titolarità del medesimo Dipartimento nell'ambito della programmazione europea dei fondi strutturali relativi alle politiche di coesione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A.

Il comma 5 modifica la procedura per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al primo periodo dell'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, eliminando la necessità della previa delibera del CIPESS su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo che il relativo utilizzo avvenga nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della predetta legge n. 178 del 2020.

**La RT** afferma che l'articolo contiene disposizioni dirette a garantire una più efficace e razionale programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

In merito al comma 1, la RT ne evidenzia il carattere meramente ordinamentale e sottolinea che dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 2 chiarisce che la norma riveste natura programmatica, limitandosi a prevedere la possibilità di utilizzare, per gli interventi e le linee d'azione inseriti negli Accordi per la coesione, strumenti di finanziamento già in essere e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3 e al comma 5 ne afferma la natura ordinamentale e l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

---

<sup>1</sup> Tali risorse afferiscono ai rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+): essi sono trasferiti nel fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

**Al riguardo**, atteso che la presente disposizione non modifica le risorse previste a legislazione vigente sul Fondo Sviluppo e Coesione e che tale Fondo opera nel limite delle risorse disponibili, andrebbe unicamente confermato che le nuove modalità di impiego delle predette risorse mantengano una capacità di utilizzazione e di spendibilità in linea con quanto già scontato nei tendenziali di finanza pubblica.

## **Articolo 2**

### ***(Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027)***

La norma prevede che, con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 - 2027, le risorse assegnate dal CIPESS per la realizzazione degli accordi per la coesione, siano trasferite su richiesta dell'Amministrazione assegnataria e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, mediante il riconoscimento di anticipazioni, l'effettuazione di pagamenti intermedi, e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma di interventi. In casi particolari la delibera CIPESS di assegnazione delle risorse può stabilire specifiche modalità di trasferimento. Entro ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa viene erogata, anche in più soluzioni, un'anticipazione fino al 10 per cento del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui al successivo articolo 4, decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti. Ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, nonché l'invio, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicate nell'Accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi. In caso di mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio da parte delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse ovvero di mancato invio della relazione, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non più di quindici giorni. In caso di inutile decorso del predetto termine, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee d'azione in relazione alle quali non siano stati inseriti i dati nel Sistema nazionale di monitoraggio.

**La RT** oltre a descrivere la norma afferma che la stessa riveste carattere ordinamentale, limitandosi a definire le modalità di trasferimento delle risorse e, pertanto, dalla medesima non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, atteso che la disposizione non modifica l'entità delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e che tali risorse vengono assegnate dal CIPESS, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 3**

#### ***(Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)***

La norma stabilisce che, al fine di favorire il tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, le regioni garantiscono l'evidenza contabile delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale, del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari, nonché del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale.

**La RT** afferma che la norma riveste mero carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 4**

#### ***(Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione – Sistema nazionale di monitoraggio)***

Il comma 1 prevede che le amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione rendano disponibili nel sistema informatico ReGis, di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge n. 13 del 2023, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).

Il comma 2 stabilisce che nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione con la RGS, saranno comunicate alle suddette amministrazioni le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi.

Il comma 3 dispone che ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle amministrazioni beneficiarie nonché del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si debba tener conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico ReGis.

Il comma 4 stabilisce che l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico ovvero del sistema nazionale di monitoraggio da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture.



**La RT** afferma che la norma in esame riveste carattere meramente ordinamentale, limitandosi a individuare la procedura che le Amministrazioni titolari di risorse per la coesione nazionali o europee devono seguire per alimentare il sistema nazionale di monitoraggio delle risorse e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, andrebbe confermato che l'utilizzo del sistema informatico ReGis, così come previsto dalla presente disposizione, non richieda interventi strutturali di adeguamento del medesimo o quantomeno che si possa far fronte a tali aggiornamenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

## **Articolo 5**

### ***(Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione)***

La norma prevede che i documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, siano pubblicati sul portale *web* unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione ([www.opencoesione.gov.it](http://www.opencoesione.gov.it)) gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono altresì pubblicati sul medesimo portale i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nei sistemi informatici del Ministero dell'economia e delle finanze– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, attesa la presenza in norma di una apposita clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare. Tuttavia, si ricorda che in presenza di tali clausole la RT dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

## **Articolo 6** ***(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)***

Il comma 1 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011, che disciplina i contratti istituzionali di sviluppo, stipulati tra il Ministro competente con le regioni e le amministrazioni interessate, al fine di destinare le risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate dal CIPE e individuare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

In particolare, le disposizioni:

- modificano il comma 1, specificando che è ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione di interventi di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea (di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023). I contratti istituzionali di sviluppo possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle suddette soglie qualora si tratti di interventi complementari a interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie;
- sostituiscono il comma 6, prevedendo che, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, si applichino le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, recanti un'apposita procedura per l'esercizio del potere sostitutivo. Tale ultima norma prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegni al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società a controllo o a partecipazione pubblica anche quotate, *in house* o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

Il comma 2 modifica l'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019, prevedendo che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) siano individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi a tutti gli interventi (e non sono a quelli infrastrutturali, come previsto a legislazione previgente) ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo.

Il comma 2-bis, inserito dalla Camera dei deputati, in relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n.234, prevede che gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento.

**La RT** nel ribadire il contenuto della norma ne sottolinea il carattere meramente ordinamentale e l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, atteso il carattere ordinamentale dei commi 1 e 2, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 2-*bis*, che consente la cumulabilità degli incentivi previsti per l'incremento dell'efficienza energetica con i certificati bianchi, non si formulano altresì osservazioni atteso che gli incentivi a valere sui certificati bianchi sono coperti nelle bollette a carico degli utenti sulla componente tariffaria per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale.

## **CAPO II**

### **STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**

#### **Articolo 7**

***(Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne)***

Il comma 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, e ne definisce la composizione<sup>2</sup>.

Il comma 2 elenca i compiti cui è chiamata ad adempiere la Cabina di regia. In particolare, la Cabina di regia:

- a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;
- b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3;
- c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del CUP;
- d) monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

---

<sup>2</sup> Si tratta di un organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delle salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici, nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome.

- e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;
- f) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

Il comma 3 affida alla Cabina di regia l'approvazione di un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne» (PSNAI). Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalità operative del PSNAI, ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione.

Il comma 4 dispone che l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne di cui al comma 2, lettera c), sia perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 5 prevede che per le funzioni di cui al comma 2 la Cabina di regia acquisisca dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 6 stabilisce che per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvalga del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT**, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che all'attuazione delle disposizioni in esame, volte a prevedere il funzionamento della Cabina di regia, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**Al riguardo**, in merito all'istituzione e al funzionamento della Cabina di regia, atteso che la RT non reca particolari informazioni circa l'invarianza finanziaria della misura, appare necessario che siano forniti maggiori dettagli relativamente agli eventuali oneri derivanti dalla sua istituzione e dal suo funzionamento, indicando, altresì, le risorse appostate in bilancio per farvi fronte, ovvero siano fornite adeguate

informazioni volte ad escluderli. Ciò con riferimento in particolare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri che assicura anche lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica.

## **Articolo 8** ***(Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa)***

Il comma 1 prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Comune di Lampedusa e Linosa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Regione Siciliana, di un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alle manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, di deposito di carburante, alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Il piano degli interventi tiene conto degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147<sup>3</sup>, che può essere oggetto di rimodulazione, e del fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro realizzazione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) è approvato il piano complessivo degli interventi e sono assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali dello stesso, nonché stabiliti i casi e le modalità di revoca delle risorse medesime. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. svolge le funzioni di stazione appaltante del piano complessivo degli interventi, con oneri posti a carico dello stanziamento prima indicato, come determinato nella delibera del CIPESS e comunque nel limite massimo del 2 per cento dell'importo assegnato del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

Il comma 2 stabilisce che le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano complessivo di cui al comma 1 sono di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori.

Il comma 3 dispone che nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (strutture di accoglienza degli stranieri giunti in Italia), costituisce intervento necessario, ai sensi del comma 2, e connotato da carattere di urgenza. Il comma 4 prevede che tali ultimi interventi siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel piano di cui al comma 1 e alla loro realizzazione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine destinate.

Il comma 5 prevede l'applicazione, nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza alle opere di cui ai commi 1 e 3, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, della disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, nonché delle disposizioni di semplificazione e accelerazione di cui agli articoli da 17 a 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.

---

<sup>3</sup> Tale disposizione ha previsto che il CIPE assegnasse al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziato per il periodo di programmazione 2014-2020. Anche tali fondi erano destinati alla realizzazione di un piano di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica, alla riqualificazione urbanistica e al potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica.

Il comma 6, al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, prevede l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) sino al 31 dicembre 2023, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica già bandite, può essere disposto, ai sensi dell'articolo 140, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento. L'affidamento diretto è ammesso, sino al 31 dicembre 2023, entro il limite massimo di spesa di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- b) gli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso i luoghi di smaltimento costituiscono finalità imperative di rilevante interesse pubblico. Per la realizzazione degli interventi anzidetti sono individuate in via definitiva apposite aree del territorio isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

Il comma 7 prevede che, con riferimento agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 6, lettera b), ove gli stessi rientrano in siti compresi nella rete Natura 2000, la valutazione di incidenza sia conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta*, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In caso di conclusioni negative delle valutazioni di incidenza, si applica quanto previsto dal comma 5.

Il comma 8 stabilisce che gli interventi di cui al comma 7, in relazione ai quali sono comunque ammessi il taglio di alberi senza sostituzione, interventi di ripristino di opere preesistenti e opere interrato, possano essere realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) le strutture o i manufatti di nuova installazione siano ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di fondazione, amovibili o di facile rimozione;
- b) la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti sia realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti.

**La RT** oltre a ribadire il contenuto delle norme, in merito al comma 6 e alla previsione di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, afferma che l'intervento che autorizza – in via eccezionale e sino al 31 dicembre 2023 – in forza di una valutazione *ex ante* fatta dal legislatore circa la ricorrenza dei presupposti d'urgenza, l'utilizzo della procedura di “somma urgenza” disciplinata dal codice dei contratti pubblici, si limita all'aspetto ordinamentale e non ha riflessi di carattere finanziario in quanto non potrà che essere attuato nel limite delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8, la RT sottolinea che le norme sono di carattere ordinamentale, recando semplificazioni di tipo procedurale, e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si rileva che l'assegnazione di risorse nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, conseguente all'approvazione con delibera del CIPESS del piano complessivo degli interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa non rappresenta una copertura finanziaria in senso stretto, rimettendo ad una successiva delibera del CIPESS l'individuazione esatta delle misure da realizzare e la loro articolazione temporale, nel limite di spesa indicato dalla norma. Ciò premesso, appare opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle citate risorse sia coerente con eventuali atti di programmazione delle risorse del Fondo stesso riferiti alla programmazione 2021-2027, fermo restando che, per quanto attiene al profilo temporale delle spese, l'andamento degli utilizzi, definito con la richiamata delibera CIPESS, dovrà comunque avvenire in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali del Fondo medesimo, così come previsto dalla legislazione vigente.

Analogamente, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento in merito al comma 6, lettera a), laddove si prevede un affidamento diretto, sino al 31 dicembre 2023, entro il limite massimo di spesa di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per il servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento, senza che sia specificato il soggetto cui farà capo l'affidamento diretto e il sostenimento della relativa spesa nonché le risorse disponibili a legislazione vigente per far fronte a tale intervento.

### **Articolo 8-bis**

#### ***(Strutture strategiche per l'area centromeridionale della Sicilia)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che la provincia di Agrigento, d'intesa con la Regione siciliana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dell'analisi costi-benefici ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad essa collegate. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, atteso che la norma prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria, andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza dei saldi di finanza pubblica, attraverso la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni e l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e

delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

### **CAPO III**

## **ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO – ZES UNICA**

### **Articolo 9**

#### ***(Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)***

Il comma 1 definisce Zona economica speciale (ZES) una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

Il comma 2 istituisce a far data dal 1° gennaio 2024 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

**La RT** precisa che la ZES unica sostituirà le attuali Zone economiche speciali, istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017 (“*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*”). Gli effetti finanziari connessi all’istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, in sostituzione delle vigenti otto Zone economiche speciali, sono disciplinati negli articoli a seguire: art. 10 (Organizzazione della ZES unica); art. 12 (portale web della ZES unica); art. 13 (sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES), art. 16 (credito di imposta ZES unica)

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 10**

#### ***(Organizzazione della ZES unica)***

L’articolo disciplina l’organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, attraverso l’istituzione di una Cabina di regia ZES presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio (comma 1) e di una Struttura di missione *ad hoc* per la ZES (commi da 2 a 7), nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari “straordinari” delle ZES.

In particolare, il comma 1, aggiornato nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura<sup>4</sup>, prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e ne definisce la composizione<sup>5</sup>. L’istruttoria

---

<sup>4</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 25 ottobre 2023, pagina 178.

<sup>5</sup> La Cabina di regia è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta: dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione; dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; dal Ministro per le riforme



tecnica delle riunioni della Cabina di regia viene svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Struttura di missione denominata “Struttura di missione per la ZES”. È stabilito che la Struttura di missione ZES operi alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Si prevede che alla Struttura di missione ZES sia preposto un coordinatore e che la stessa sia articolata in n.2 direzioni generali ed in n.4 uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione ZES ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 303/1999, ha una durata temporanea specificata dall’atto istitutivo, comunque non superiore a quella del Governo che l’ha istituita, rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

Il comma 3, aggiornato nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura<sup>6</sup>, dispone che la Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività: a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di Regia ZES, supporto all’Autorità politica delegata in materia di ZES per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo relativamente all’attuazione del Piano strategico ZES unica di cui all’articolo 11; b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES; c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica; c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l’andamento delle attività, l’efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica; d) sovrintende allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica; e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l’attrattività della ZES per le imprese e garantire la disponibilità e l’accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti; f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata; g) cura l’istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica; h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale *web* della ZES unica, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 4 stabilisce che la Struttura di missione ZES sia composta da: un contingente di n.3 unità dirigenziali di livello generale (coordinatore e due direttori generali); da n. 4 unità dirigenziali di livello non generale; da n. 60 unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale sono individuate: nel limite di n.30 unità, tra il personale in servizio presso l’Agenzia per la coesione territoriale che viene trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del D.L. n. 13 del 2023; nel limite di n.30 unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato a tal fine in posizione

---

istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro per lo sport e i giovani; dal Ministro dell’economia e delle finanze; dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica; dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; dal Ministro del turismo; dal Ministro della cultura; dagli altri Ministri competenti in base all’ordine del giorno; dai Presidenti delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) dal Presidente dell’Unione delle province d’Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.

<sup>6</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 25 ottobre 2023, doc. cit. pagina 178.

di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Il comma 5 prevede, entro il 19 novembre 2023 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto), l'adozione di un DPCM con cui sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo DPCM è individuata altresì la ulteriore data a decorrere dalla quale sono trasferiti alla Struttura di missione ZES i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari delle precedenti ZES. La disposizione precisa che alla Struttura di missione ZES è assegnato, altresì, un contingente di esperti, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999, in base al quale tale personale mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione (come previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999), il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

Il comma 6, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativi alla infrastrutturazione della ZES Unica, dispone che fino al 31 dicembre 2026 la Struttura di missione ZES potrà assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del D.L. n. 77 del 2021.

Il comma 7 stabilisce che, per lo svolgimento delle attività indicate ai precedenti commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES potrà avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 8 dispone che i Commissari straordinari delle attuali ZES, nominati in base al comma 6-bis dell'articolo 4 del D.L. n. 91/2017, cessino dal proprio incarico a decorrere dalla data che sarà indicata nel DPCM, previsto dal comma 5 del presente decreto, che definirà l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici<sup>7</sup>. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari cessino automaticamente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione, del DPCM di cui al comma 5, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale per sostenere con proprio personale tecnico e amministrativo i Commissari (ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* dell'art. 4 del decreto-legge n. 91 del 2017) alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessino automaticamente alla data che sarà indicata nel DPCM di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

Il comma 9 dispone l'obbligo a carico dei Commissari straordinari di trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 19 ottobre (trenta giorni

---

<sup>7</sup> Si ricorda che lo stesso comma 5 del presente articolo dispone che, con lo stesso DPCM, sia individuata anche la data a decorrere dalla quale saranno trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari.

dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge), una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

Il comma 10 dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 50 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, laddove era previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto si provvedesse con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel numero massimo complessivo di trenta unità, da distaccare presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione il cui trattamento economico sarebbe restato a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 11 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi da 2 a 7 pari a 8.250.579 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), cui corrisponde l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 7-*quater* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 che ha autorizzato la spesa di 4,4 milioni di euro per il 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 per il finanziamento delle strutture di supporto degli attuali Commissari ZES e delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale a supporto dei medesimi.

Il comma 12 modifica l'articolo 5-*bis*, comma 1, del D.L. n. 91 del 2017, relativo all'autorizzazione unica nelle ZES e dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione dei progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche anziché dei progetti infrastrutturali come previsto dalla norma originaria. Con la modifica apportata a decorrere dal 20 settembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge) tutte le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici e privati nelle zone economiche speciali (ZES) esistenti sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. La disposizione riveste un carattere temporaneo in quanto l'articolo 22, comma 1, lettera c), del decreto in esame dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'abrogazione dell'articolo 5-*bis* del D.L. n. 91 del 2017. Pertanto tale disposizione vige per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto-legge in esame (20 settembre 2023) ed il 31 dicembre 2023.

**La RT** ribadisce che la disposizione di cui al comma 1 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia ZES, cui sono attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in *Italy*, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni del Mezzogiorno sui territori delle quali si estende la nuova ZES.

È previsto che alle riunioni della Cabina possono essere invitati, nella qualità di osservatori, i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e i portatori di interesse collettivi o diffusi.

Si dispone poi che dalla partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la disposizione prevede espressamente l'esclusione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Rileva che l'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia sia svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, con riguardo all'istituzione e al funzionamento della Segreteria tecnica, si evidenzia che, in relazione all'attività di coordinamento svolta dalla Struttura di missione di cui al comma 2, i relativi oneri sono già stati considerati ai fini della quantificazione degli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della citata Struttura, come quantificati nel comma 11.

Sul comma 2, la RT conferma che la norma istituisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Struttura di missione per la ZES, posta alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR. La Struttura, al cui vertice è posto un coordinatore, è articolata in due direzioni generali, a loro volta suddivise in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Precisa che la Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

Al comma 3 si elencano i compiti e le funzioni attribuite alla nuova Struttura di missione.

In merito al comma 4, sottolinea che la disposizione individua le unità di personale che compongono la Struttura di missione:

- 3 unità dirigenziali di livello generale, costituite dal coordinatore e da una unità per ciascuna delle due direzioni generali;
- 4 unità dirigenziali di livello non generale;
- 60 unità di personale non dirigenziale, delle quali:
  - 30 unità sono individuate tra il personale dell'Agenzia per la coesione territoriale già trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;
  - 30 unità sono individuate tra il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto (con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche) od anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero, ancora, da personale non appartenente alla pubblica amministrazione (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999), il

cui trattamento economico, in tal caso, è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico; all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario;

- un contingente di esperti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”), per i quali è contestualmente fissato un compenso massimo annuo pari ad euro 50.000 (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico) ed un limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

La RT evidenzia poi che il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

Sul comma 5 si limita a confermare che la norma rimette ad un apposito d.P.C.M., da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei seguenti aspetti:

- organizzazione, anche territoriale, della Struttura di missione;
- competenze degli uffici di dirigenziali
- la data a partire dalla quale le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari sono trasferite alla Struttura di missione ZES.

Conferma sul comma 6 che al fine di assicurare la tempestiva attuazione dei progetti del PNRR relativi all'infrastrutturazione della ZES Unica, la Struttura di missione, fino al 31 dicembre 2026, possa assumere le funzioni di stazione appaltante, con potere di provvedere, anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Evidenzia che il comma 7 dispone che la Struttura di missione, ai fini dell'espletamento delle funzioni ordinarie di cui al comma 3, e quelle di stazione appaltante di cui al comma 6, possa avvalersi del supporto di Invitalia, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 8 dispone, a decorrere dalla data individuata con il d.P.C.M. di organizzazione della Struttura di cui al comma 5, la cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari per le ZES nominati ai sensi del decreto-legge n. 91/2017. A decorrere dalla medesima data viene disposta l'automatica cessazione anche degli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali

assegnato alla Struttura di missione ZES entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del d.P.C.M.

I contratti stipulati dall’Agenzia per la coesione territoriale cessano automaticamente alla data indicata nel DPCM di cui al comma 5, fatta salva l’eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

Quanto al comma 9, prevede che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, i Commissari straordinari per le ZES trasmettano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell’espletamento dell’incarico.

Il 10 dispone l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”), che prevede l’assegnazione, in via “temporanea” alle amministrazioni centrali, di n. 30 unità di personale di livello non dirigenziale trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Precisa che tale trasferimento era volto al rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione.

Assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che il predetto contingente di personale resta nella disponibilità della Presidenza del Consiglio con oneri già coperti a legislazione vigente.

Conclude assicurando che i commi da 8 a 10 dettano disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT quantifica in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 i costi relativi all’istituzione e al funzionamento della Struttura di missione, come discendenti dalle previsioni di cui ai commi da 2 a 7.

Precisa che ai fini della quantificazione degli oneri e del fabbisogno finanziario conseguente:

- sono state considerate esclusivamente le unità di personale di livello dirigenziale e le unità di personale di livello non dirigenziale diverse da quelle già trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 50 del decreto-legge n. 13 del 2023 (da adibire obbligatoriamente allo svolgimento dell’attività della Struttura di missione) ed assumendo, prudenzialmente, che le unità di personale non dirigenziale sia estraneo alla pubblica amministrazione;
- le spese di funzionamento sono state determinate applicando agli oneri relativi al personale, come sopra determinato e comprensivo degli oneri relativi al conferimento degli incarichi agli esperti, una percentuale pari al 30%, stante l’elevato numero di missioni che il personale della Struttura di missione dovrà

annualmente effettuare sul territorio nazionale e le esigenze anche logistiche derivanti dall'istituzione della Struttura di missione;

- le spese relative alle eventuali convenzioni per il supporto tecnico-operativo da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. sono state quantificate sulla base dei criteri indicati nel prospetto di seguito riportato:

Profilo esperto*	N. unità	Tot. gg/uu anno	Costo orario/u	Costo g/u (8 ore)	Tot.
<i>PM</i>	1	160	134	1.074	171.904,00
<i>Senior</i>	2	400	93	740	296.000,00
<i>Middle</i>	2	400	65	523	209.280,00
<i>Junior</i>	3	600	50	398	239.040,00
<b>Tot. (parziale)</b>	<b>8</b>	<b>1.560</b>			<b>916.224,00</b>
Costi generali (25% costi personale)					229.056,00
IVA (22%)					251.961,60
Missioni (IVA INCLUSA)					16.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>1.413.241,60</b>

\* Per l'individuazione dei parametri dei profili degli esperti (PM, Senior, Middle, junior) sono stati presi i livelli professionali operanti in Invitalia riferiti a Dirigenti, 1 Liv. Quadro Fascia A, 1 Liv. Quadro Fascia B e 2 Liv. che solitamente sono utilizzati da Invitalia stessa nel corso dell'attuazione dei progetti

Nella sottostante tabella sono indicati gli oneri complessivamente considerati:

	Numero	Costo unitario	Costo totale annuo
Dirigente I° fascia	3	313.051,19 €	939.153,57 €
Dirigente II° fascia	4	176.576,08 €	706.304,32 €
Funzionario cat. A (diverso dal personale di cui all'art. 50 del D.L. n. 13 del 2023) costo medio	30	89.442,10 €	2.683.263,00 €
Esperti		50.000,00 €	700.000,00 €
Spese funzionamento e formazione (30% oneri di personale)			1.508.616,27 €
Spese convenzioni			1.413.241,60 €
<b>Manutenzione evolutiva portale web e sportello unico</b>			<b>300.000,00 €</b>
<b>Totale</b>			<b>8.250.578,76 €</b>

Dal punto di vista finanziario, agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579, si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), a cui corrisponde l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 7-*quater* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, pari a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 e concernente il finanziamento delle Strutture di supporto degli attuali Commissari Zes e delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale a supporto dei medesimi.

In relazione al comma 12, conferma che la disposizione modifica l'art. 5-bis, comma 1, del D.L. n. 91/2017, in materia di autorizzazione unica al fine di precisare che sono dichiarate di pubblica utilità indifferibili e urgenti non le opere per la realizzazione di “progetti infrastrutturali” da attuare nelle ZES, bensì le opere per la realizzazione di “progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche”.

Evidenzia che la norma riveste mero carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le integrazioni apportate in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori oneri di spesa di parte corrente e maggiori entrate correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione		e/s	nat.	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	ZES Unica – Istituzione della Struttura di missione	personale	S	C		4,3	4,3	4,3		4,3	4,3	4,3		4,3	4,3	4,3
		effetti riflessi	E	TC						2,1	2,1	2,1		2,1	2,1	2,1
		funzionamento ed esperti	S	C		3,9	3,9	3,9		3,9	3,9	3,9		3,9	3,9	3,9
11	Abrogazione art. 4 del DL n. 91/2017 (Istituzione di zone economiche speciali – ZES)		S	C		-8,8	-8,8	-8,8		-8,8	-8,8	-8,8		-8,8	-8,8	-8,8

**Al riguardo**, quanto al comma 7, si osserva che tale disposizione prevede che gli oneri siano sostenuti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente mentre il comma 11 lo include tra le disposizioni per le quali è approntata una nuova copertura; la RT reca una stima di 1,4 milioni di euro annui per spese per convenzioni con Invitalia spa che sono inclusi nei nuovi oneri coperti dal comma 11. Andrebbe quindi chiarito se gli oneri per le convenzioni con Invitalia siano già coperti a legislazione vigente, indicando in tal caso le risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità indicate e modificando la quantificazione degli oneri di cui al comma 11, oppure se ad essi si provvede con le nuove risorse, in tal caso eliminando la clausola di invarianza di cui al comma 7.

Nulla avendo da rilevare sulle integrazioni apportate in prima lettura al comma 1, aventi un rilievo meramente ordinamentale, andrebbero invece fornite conferme in merito alla piena sostenibilità, a valere delle risorse umane e strumentali di cui al comma 4, dei nuovi compiti stabiliti per la Struttura di missione con l’inserimento della lettera c-bis, laddove è previsto che tale organismo debba provvedere anche ad assolvere al monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare



l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica.

Per i profili di quantificazione in merito agli oneri relativi all'istituzione della Struttura di missione ZES, sulla base dei dati riportati nella tabella riepilogativa dei costi della RT andrebbero fornite ulteriori informazioni con riferimento alle spese di funzionamento, quantificate applicando una percentuale del 30 per cento delle spese di personale, "stante l'elevato numero di missioni". A tale proposito, andrebbero forniti chiarimenti ulteriori circa i criteri ed i parametri considerati per la relativa stima.

Inoltre, venendo agli oneri relativi alle assunzioni previste per la Struttura di Missione di nuova istituzione presso la PCM, premesso che il comma 4 dispone che il contingente organico consti di una precisa platea complessiva (non "fino a"), formata da n. 3 unità dirigenziali di livello generale (coordinatore e n. 2 direttori generali), nonché da n. 4 unità dirigenziali di livello non generale e da n. 60 unità complessive di personale non dirigenziale – di cui due aliquote, rimodulabili nel limite di 30 unità ciascuna, riferite a personale delle PA e a personale tratto dall'Agenzia per la Coesione – va evidenziato che la norma si predispose come autorizzazione di un tetto massimo di spesa, pur in presenza di oneri che si presentano come inderogabili ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera a), della legge di contabilità.

Ad ogni modo, si evidenzia la prudenzialità della stima da parte della RT assumendo che l'intera platea delle unità di personale non dirigenziale sia assunta al di fuori della PA. Quanto alle retribuzioni medie unitarie inerenti la platea delle assunzioni in questione nei ruoli della PCM, così come indicate dalla RT nel quadro riepilogativo, a conferma della congruità e prudenzialità dei valori di sintesi ivi indicati in ragione annua, andrebbero fornite ulteriori informazioni concernenti le componenti retributive da ascrivere al trattamento economico fondamentale distintamente da quelle riferibili al trattamento accessorio, come previste in relazione ai profili professionali di inquadramento del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri<sup>8</sup> e andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n.32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Il Conto annuale del personale aggiornato al 2021 reca l'indicazione di una retribuzione media annua, per i dirigenti generali della PCM, di 211.601 euro, di cui 64.258 euro riferibili al trattamento "fondamentale" e 147.343 riferibili alle componenti "accessorie"; gli analoghi valori riferiti ai dirigenti di II fascia del medesimo organo sono di 111.858 euro annui, di cui 46.537 euro di trattamento "fondamentale" e 65.321 euro di trattamento accessorio, mentre per il personale non dirigenziale di categoria A (funzionari) il valore della retribuzione media annua assomma a 62.246 euro, di cui 31.044 euro riferibile al trattamento fondamentale e 29.725 euro associabili al trattamento accessorio. I dati ARAN, aggiornati ai valori 2020, indicano per i dirigenti di I fascia una retribuzione media annua di 222.211 euro lordi, di cui 65.173 euro di "fondamentale" e 157.038 di "accessorio", mentre per i dirigenti di II fascia gli analoghi valori sono 106.083 euro, di cui 47.461 di fondamentale e 58.621 euro di accessorio. Quanto ai funzionari di categoria A, la retribuzione media annua indicata è di 61.212 euro annui, di cui 31.324 di fondamentale e 29.888 di accessorio. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale, doc. cit., PCM, tavole sul sito *internet* del dipartimento; ARAN, Dati Statistici, Retribuzioni medie annue al 2020 per profili professionali, tavole sul sito *internet*.

<sup>9</sup> Paragrafo 5.

Sul contingente di 30 unità per cui è prevista ai fini in esame l'attivazione del comando o istituto analogo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento delle Politiche di coesione), pur non avendo particolari osservazioni si rammenta quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 70 del Testo unico sul pubblico impiego circa l'obbligo di rimborso all'Amministrazione di appartenenza dell'unità lavorativa interessata anche del trattamento economico fondamentale.

Infine, circa la realizzazione del portale *web*, si rinvia all'articolo 12.

Venendo ai profili di copertura, premesso che la norma provvede alla compensazione degli oneri relativi all'istituzione e funzionamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione ZES, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dall'articolo 22, comma 1, lettera a), si rappresenta che tale ultima disposizione prevede l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, che reca al comma 7-*quater* un'autorizzazione di spesa di importo pari a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 finalizzata a garantire l'operatività dei Commissari ZES, le cui funzioni, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo in esame, saranno assorbite dalla neo istituita Struttura di missione ZES.

Relativamente allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla simmetria degli effetti da ritenersi già contemplati dai saldi tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente in relazione alla Programmazione dei fondi europei 2021/2021, a fronte dell'impiego di quota parte delle disponibilità per i fini in esame, anche in considerazione dei peculiari criteri di calcolo per le risorse del FSC destinate al cofinanziamento degli interventi finanziati a valere sui fondi comunitari.

## **Articolo 11** **(Piano strategico della ZES unica)**

L'articolo reca la disciplina dei contenuti, della durata e del procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno.

In particolare, il comma 1, come modificato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>10</sup>, stabilisce la durata triennale del Piano strategico della ZES unica, attribuendo a questo il compito di definire, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica. A tal fine, si prevede che il Piano individui, anche in modo differenziato per le regioni del Mezzogiorno che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica.

Il comma 2, anch'esso modificato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>11</sup>, prevede che spetta alla nuova Struttura di missione ZES – istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

---

<sup>10</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 25 ottobre 2023, pagina 180.

<sup>11</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 25 ottobre 2023, doc. cit. pagina 180.

dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge– il compito di predisporre lo schema di Piano strategico della ZES unica. A tale riguardo, la norma prescrive, quale specifico vincolo procedurale, la garanzia della piena partecipazione delle regioni interessate. Alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Il comma 3 delinea il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica. Questo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia ZES, istituita dall'articolo 10, comma 1 del decreto-legge in esame.

Il comma 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>12</sup>, prevede che nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti di delega e di esecuzione<sup>13</sup>. E' stabilito che la perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, e approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data della proposta.

Il comma 3-*ter* prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** evidenzia che l'articolo in commento disciplina il Piano strategico della ZES Unica.

Il primo comma prevede che il Piano strategico, di durata triennale, definisca anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES e le modalità di attuazione

Il comma 2 dispone che il Piano strategico viene predisposto dalla Struttura di missione di cui all'art. 10, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate.

Il comma 3 prevede che il Piano strategico è approvato con apposito d.P.C.M., su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'art. 10, comma 1.

La norma riveste carattere ordinamentale e non comporta, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>12</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 25 ottobre 2023, doc. cit. pagina 180.

<sup>13</sup> Articoli 243-249 del citato Regolamento Ue.

Le modifiche ed integrazioni (comma 1 e commi 3-*bis* e 3-*ter*) apportate nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, sono al momento sprovviste di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle norme e considerato l'inserimento in prima lettura di una specifica clausola di invarianza, non ci sono particolari osservazioni. Ad ogni modo, si rammenta che ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità siffatte clausole andrebbero accompagnate da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi informativi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità<sup>14</sup>.

In tal senso, con particolare riferimento alla modifica apportata in prima lettura, che ha previsto la possibilità che nella ZES unica possano istituirsi, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali, andrebbe considerata l'opportunità di prevedere, preventivamente all'istituzione di tali aree, una preliminare stima e valutazione degli effetti d'impatto in termini di "minori" entrate per l'erario riconducibili a IVA e dazi doganali<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Sul punto, va segnalato l'intervento della Corte dei conti in merito alla necessità che tali clausole debbano essere sempre accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. La stessa ha infatti registrato anche nel I quadrimestre 2023 "una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative relazioni tecniche, in riferimento anche a spese obbligatorie. La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò, a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente (si ricorda che sull'argomento delle clausole di neutralità è intervenuta la sentenza n. 82 – punti 4-6 del Considerato in diritto) – del 21 febbraio u.s. della Corte costituzionale). Oltre al fatto di trattarsi di copertura non ammessa, si osserva che, in tali casi, quasi mai, infatti, la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti – attesa anche la frequente, scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente nel singolo caso – si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando non si assiste, di fatto, come evidenziato, ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo, si altera l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero costituzionalmente trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio in essere.". Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, gennaio-aprile 2023, depositata il 7 luglio 2023, pagine 3-4.

<sup>15</sup> Sul punto, si rinvia al particolareggiato esame delle risultanze emerse relativamente a detti introiti erariali dall'Organo di controllo relativamente all'ultimo esercizio 2022. Cfr. Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato, Volume I, Tomo I, pagine 91-92.

## **Articolo 12** **(Portale web della ZES unica)**

Il comma 1, al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, istituisce presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, il portale *web* della ZES unica.

Il comma 2 dispone che il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

**La RT** puntualizza che il fabbisogno finanziario per la realizzazione del portale web, stimato in 300.000 euro, è posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027, attraverso l'ammissione a finanziamento di uno specifico progetto.

L'importo pari a 300.000 euro è stato definito, in via prudenziale, sulla base dei dati finanziari relativi alla realizzazione di sistemi analoghi.

Quanto alle spese di manutenzione dello stesso, evidenzia che le stesse sono già state considerate ai fini della quantificazione nell'articolo 10, comma 11, degli oneri derivanti dal funzionamento della Struttura di missione ZES.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, sulla stima relativa all'ammontare dell'onere non si dispone di elementi di riscontro e si osserva che anche se essa appare plausibile andrebbe supportata da più specifiche indicazioni in merito alla componente di spesa riferibile alla progettazione ed attivazione del portale, rispetto agli oneri riferibili alla sua manutenzione. Inoltre, si osserva che non viene indicato l'anno di effettuazione della spesa. Sarebbe poi opportuno acquisire dal Governo una conferma con riferimento, da un lato, all'ammissibilità dei progetti delineati rispetto ai requisiti prescritti dal citato Programma nazionale e, dall'altro, al fatto che l'utilizzo delle risorse richiamate non pregiudichi altri impegni già assunti a valere sulle disponibilità del Programma stesso.

## **Articolo 13** **(Sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES)**

Il comma 1, al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE, istituisce a partire dal 1° gennaio 2024, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge n. 91 del 2017, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti

dall'articolo 14 del presente decreto, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al DPR n. 160 del 2010.

Il comma 2 stabilisce che nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:

a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;

b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;

c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

Il comma 3 dispone che il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'articolo 43-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 2000, e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge n. 580 del 1993. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle ZES come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al DPCM 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a-ter*), del medesimo decreto-legge n. 91, per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre PP.AA. definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione dello Sportello unico di cui al comma 1 a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

**La RT**, dopo aver illustrato le altre disposizioni, ribadisce che il comma 4 prevede che la copertura finanziaria per la realizzazione dello sportello unico, i cui oneri sono stimati in 3,5 milioni euro per il 2024, sia posta a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027.

Ai fini della quantificazione dei citati oneri, si è tenuto conto in via prudenziale della necessità di effettuare interventi tecnologici di sviluppo sia del Portale "ImpresaInUnGiorno", unico punto di accesso (nazionale e europeo) a tutti i servizi forniti dalla pubblica amministrazione italiana alle imprese, che dello Sportello unico telematico del sistema camerale, finalizzati all'estensione dell'architettura in essere con l'integrazione del nuovo Sportello unico digitale appositamente realizzato per la ZES Unica. Tutte le attività di carattere tecnologico dovranno essere per quanto necessario

conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2021 al fine di assicurare l'interoperabilità con gli enti terzi coinvolti nel procedimento e l'accessibilità ai dati.

In questo contesto, il sistema camerale contribuirà alla realizzazione dell'estensione dello Sportello unico digitale per la ZES Unica all'interno della piattaforma telematica "ImpresaInUnGiorno" nella cui implementazione il DPR n. 160/2010 gli ha conferito una duplice responsabilità, in quanto *owner* della creazione ed aggiornamento di *impresainungiorno.gov.it* quale unico portale di accesso nazionale ed europeo a tutti i servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione italiana alle imprese, in relazione alla vita d'impresa, ed in quanto chiamato in causa nell'assistere i singoli Comuni, responsabili della creazione del SUAP, allo scopo di rendere operativo lo Sportello Unico per le Attività Produttive, fornendo anche agli stessi una piattaforma informatica di *front-office* standard e disponibile a livello nazionale. Inoltre, al fine di rendere disponibile la documentazione amministrativa agli enti locali e alle altre amministrazioni coinvolte, il sistema camerale renderà accessibili le autorizzazioni rilasciate dalla ZES Unica all'interno del fascicolo informatico di impresa.

Il fabbisogno finanziario per la implementazione e realizzazione dei sistemi viene posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027 attraverso l'ammissione a finanziamento di uno specifico progetto.

L'importo pari a 3,5 milioni di euro è stato definito sulla base dei dati di *budget* di precedenti progetti per la realizzazione di sistemi analoghi e tiene conto anche degli eventuali oneri connessi alle attività di accompagnamento in favore delle amministrazioni titolari dei SUAP, da espletarsi nella fase di avvio dello sportello unico e consistenti in specifiche iniziative di affiancamento e formazione degli operatori, quantificati in 300.000 euro.

Di seguito si evidenziano le principali voci di costo per la realizzazione e l'implementazione dei sistemi:

Voci di costo	Importo	%
Direzione e coordinamento per la realizzazione dei sistemi	180.000,00 €	6%
Analisi, progettazione, implementazione, realizzazione e testing dei sistemi informativi	1.700.000,00 €	53%
Definizione della strumentazione di analisi ed informazione economica sulla ZES Unica basata sulla georeferenziazione	790.000,00 €	25%
Monitoraggio e valutazione	360.000,00 €	11%
Comunicazione e disseminazione	170.000,00 €	5%
<i>Totale</i>	<i>3.200.000,00 €</i>	<i>100,00%</i>

Quanto alle spese di manutenzione dello sportello unico, si evidenzia che le stesse sono già state considerate ai fini della quantificazione nell'articolo 10, comma 11, ovvero nell'ambito degli oneri derivanti dal funzionamento della Struttura di missione ZES.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per quanto riguarda le spese di manutenzione dello sportello unico, si prende atto dei chiarimenti forniti in ordine alla quantificazione dell'onere, che viene dettagliato nella tabella proposta.

Si rileva tuttavia che andrebbero esclusi oneri in relazione alla previsione per la quale il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo del comma 3 a tutte le PP.AA. interessate, non potendosi escludere necessità di potenziamento dei sistemi informatici coinvolti, ovviamente di carattere oneroso.

Per quanto attiene alla copertura a valere sulle risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027, si ricorda che il citato Programma mira a rendere più efficiente l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle amministrazioni locali. Il Programma è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.267.433.334 euro, comprensiva del cofinanziamento nazionale, mentre non sono al momento ancora disponibili i dati relativi al monitoraggio. Non vi sono osservazioni per i profili di competenza, atteso che l'intervento finanziato appare conforme alle finalità perseguite dal Programma e che l'esigua previsione di spesa non dovrebbe determinare pregiudizi su interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse del Programma, alla luce dell'entità delle risorse disponibili (quasi 1,3 miliardi di euro) e del fatto che il Programma è da poco avviato (si tratta della programmazione 2021-2027)

Infine, si osserva che anche se la disposizione di cui al comma 4 non configura copertura finanziaria in senso stretto, andrebbe valutata l'opportunità di riportare nel testo normativo le quantificazioni degli oneri contenute nella RT con l'indicazione delle annualità in cui sarà effettuata la spesa.

#### **Articolo 14** ***(Procedimento unico)***

Il comma 1, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge n. 115 del 2022, e dall'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, nonché quanto previsto dal decreto legislativo n. 114 del 1998 in materia di disciplina del commercio, assoggetta i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990 ovvero per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e



autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

Il comma 2 definisce di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11.

Il comma 3 non ammette, nell'ambito del procedimento unico, il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

Il comma 4 stabilisce che ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, una o più proposte di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Sono parti del protocollo o della convenzione la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza.

**La RT** afferma che il presente articolo riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 15** **(Autorizzazione unica)**

Il comma 1 dispone che coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Il comma 2 prevede che dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati sia rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Il comma 3 stabilisce che, su richiesta delle amministrazioni competenti, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un

massimo di 30 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.

Il comma 4 dispone che entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990. Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

- a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 30 giorni per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in 45 giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;
- b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, della citata legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresì in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica;
- c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-*quinqües* della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
- d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Il comma 5 dispone che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Il comma 6 stabilisce che qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale (c.d. "PAUR")), alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al comma 7-*ter* del citato articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle

amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 (che prevede l'inserimento della questione all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine, al fine di raggiungere l'intesa). L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di 60 giorni.

Il comma 7 stabilisce che le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano altresì ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale. Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4, alinea, tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente, che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'eventuale istanza e la documentazione necessaria, comprendente i codici unici di progetto (CUP) da sottoporre a monitoraggio mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quinto periodo del presente comma, si applicano le disposizioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

Il comma 8 differisce dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina contenuta nell'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022, che prevede il ricorso alla procedura negoziata per l'affidamento di contratti pubblici a operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012, che abbiano acquistato, nei 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (in materia di valutazione, condizioni, scelta dell'acquirente nella vendita di aziende o rami di aziende in esercizio), stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

Il comma 8-*bis* esclude l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 14 alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica.

**La RT** sottolinea che l'articolo in esame, in continuità con la disposizione precedente, illustra nel dettaglio i contenuti e le funzioni dell'autorizzazione unica e ne descrive compiutamente il procedimento di rilascio.

Dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, la RT afferma che le stesse presentano carattere ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce della natura ordinamentale delle disposizioni.

### **Articolo 16** ***(Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica)***

L'articolo introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 individua i settori esclusi dall'agevolazione, il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo, il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 reca la copertura finanziaria rinviando a un decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'individuazione del limite di spesa complessivo.

In particolare, il comma 1 prevede che, per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. La disposizione precisa che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuino l'acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Il comma 2 precisa che, per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Il comma 3, modificato nel corso dell'esame in prima lettura<sup>16</sup>, dispone che l'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applichi ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione

---

<sup>16</sup> Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 25 ottobre 2023, pagina 163.

o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Il comma 4 stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito di imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

Il comma 5 dispone che il credito d'imposta di cui al presente articolo sia concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. La norma prosegue specificando che il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6. Si prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53 (limite annuale pari a 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007).

Il comma 6 stabilisce che il credito di imposta di cui al presente articolo sia riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo del comma 6 sono definite, altresì, le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione

e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

**La RT** evidenzia che, nelle more dell'esercizio della delega al Governo per la revisione del sistema tributario, l'articolo in esame introduce, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e per l'anno d'imposta 2024, il credito di imposta per la ZES unica.

In particolare, rileva che il credito di imposta riguarda gli investimenti nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Le principali modifiche rispetto alla vigente misura relativa al credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES, in scadenza al 31 dicembre 2023, sono le seguenti:

- razionalizzazione, trasformando le diverse Zone Economiche Speciali in una unica "ZES" (con il superamento della perimetrazione ZES);
- potenziamento, innalzando le attuali intensità di aiuto ai massimi concedibili utilizzando i più favorevoli massimali ai sensi della Carta degli aiuti a finalità regionale 2021-2027 oggi in vigore; nel contempo si prevede l'introduzione di una taglia minima degli investimenti agevolabili, attualmente non prevista nella norma vigente, pari a 200.000 euro, e di una taglia massima degli investimenti agevolabili pari a 100 milioni di euro, senza distinzioni in base alle dimensioni d'impresa; la taglia massima corrisponde all'importo attualmente previsto per le ZES (100 milioni di euro) e comporta un incremento dei limiti massimi attualmente previsti per il credito d'imposta nel Mezzogiorno per ciascun progetto di investimento (3 milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese);
- estensione alla ZES unica della impostazione (agevolazione fiscale automatica, utilizzabile in compensazione) già adottata dal 2016 per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, sia considerando l'ampio gradimento delle imprese per uno strumento consolidato e di cui è nota l'operatività, sia in linea con indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in qualità di valutatore indipendente (ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato) della misura credito Mezzogiorno, che ha rilevato l'efficacia in termini di incremento delle immobilizzazioni materiali, credito accordato e occupazione nel documento "Valutazione dell'impatto del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nel periodo 2016-2020". In aggiunta, si prevede di estendere gli interventi agevolabili all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, fermo

restando che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Evidenzia che il riconoscimento dell'agevolazione alle imprese beneficiarie è vincolato al mantenimento della loro attività nelle aree d'impianto ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza di obbligo determina la revoca dei benefici concessi e goduti.

Inoltre, conferma che l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo e che non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Ribadisce che il credito d'imposta, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito ed è riconosciuto nel limite complessivo di spesa come definito all'esito del procedimento di cui al comma 6 e che il medesimo è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, ma a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Inoltre, rileva che il credito d'imposta in questione non è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ai fini della quantificazione degli oneri economici derivanti dall'istituzione del credito di imposta, evidenzia che il comma 1 prevede che detto credito di imposta venga riconosciuto nel limite delle risorse europee e nazionali della politica di coesione disponibili ed individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

Conclude ribadendo che l'entità delle risorse disponibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, come risultante dalla predetta ricognizione, verrà determinata

con apposito decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, e costituirà il limite di spesa della misura. Con il medesimo decreto verranno inoltre definite le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che la norma prevede il riconoscimento, per l'anno 2024, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

La misura è riconosciuta entro un limite massimo di spesa che la norma non individua, ma la cui fissazione è demandata ad un successivo decreto ministeriale, “a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri...”. La RT si limita ad esplicitare le finalità della misura agevolativa e ne descrive le caratteristiche, senza fornire elementi di maggior dettaglio in merito alla quantificazione o alla copertura.

Sul punto, si rileva innanzitutto che la determinazione degli ammontari è rinviata ad un meccanismo “amministrativo” di verifica *ex post* che, attraverso un decreto ministeriale, partendo dalla ricognizione delle eventuali risorse disponibili, giunge, sulla base di quest'ultime, alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta. Così come formulata, la norma sembrerebbe porsi in deroga ai principi fissati dall'articolo 17 della legge di contabilità, sia in ordine alla omissione della quantificazione degli oneri che in relazione all'obbligo di indicazione della relativa copertura<sup>17</sup>.

A tal proposito, va segnalata la circostanza che tale procedura, pur essendo prevista nell'ambito di un provvedimento connotato da straordinaria “necessità ed urgenza”, potrebbe anche concludersi senza l'erogazione del credito di imposta, nell'ipotesi in cui, all'esito della citata verifica, non risultassero disponibili risorse; inoltre la RT non reca sufficienti elementi di definizione circa le risorse anche solo potenzialmente

---

<sup>17</sup> Si segnala che nel ddl di bilancio 2024 all'esame del Senato (AS 926) è contenuta (all'articolo 52) una disposizione diretta a novellare il comma 6 dell'articolo in esame. In particolare viene modificata la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.



utilizzabili, posto che il credito d'imposta viene riconosciuto a valere "sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione" senza ulteriori precisazioni.

Va altresì segnalato che il meccanismo appare suscettibile di determinare una alterazione della spesa in termini di impatto su fabbisogno e di indebitamento netto da un esercizio al successivo, per effetto della riallocazione delle risorse dall'anno 2023, ossia dall'anno di emersione delle disponibilità, all'anno 2024, cioè all'anno di effettiva erogazione del credito di imposta, con conseguente peggioramento dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto in quest'ultimo esercizio. Sul punto, va infatti sottolineato che, a rigore, tali risorse dovrebbero essere già scontate nei tendenziali di spesa per l'anno 2023 – diversamente, se fosse fin d'ora possibile escluderne l'utilizzo in tale anno, non si capirebbe per quale ragione il loro ammontare non sia stato normativamente definito *ex ante* – e, pertanto, il loro utilizzo nell'esercizio successivo dovrebbe comportare un miglioramento dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto nel medesimo anno e un corrispondente peggioramento nell'anno successivo a fronte del quale non si prevede alcuna copertura finanziaria. Potrebbe peraltro trattarsi di risorse non trascurabili, giacché l'analoga misura come da ultimo prorogata a tutto il 2023 dal comma 265 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedeva oneri – in tal caso stimati *ex ante* – pari a 1.467 milioni di euro per il medesimo anno 2023, posti a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027.

Infine, la disposizione non prevede alcuna procedura che consenta di assicurare, neppure *ex post*, il necessario controllo delle Camere sugli oneri derivanti dalla disposizione e sulla relativa copertura finanziaria.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, premesso che il comma 6 prevede che al riconoscimento del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio della ZES unica si provveda entro un limite di spesa complessivo per l'anno 2024 al momento non quantificato, essendone rimessa la determinazione a un successivo decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbero acquisite puntuali indicazioni in merito al *quantum* delle risorse riferibili alla politica di coesione cui si intende – sia pure solo all'esito del citato processo di ricognizione – concretamente attingere, dal momento che solo in presenza di tali indicazioni si renderebbe possibile un valutazione in merito alla piena sostenibilità della misura agevolativa in parola<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Si segnala altresì che le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto-legge, concernente l'istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, sembrano collocarsi in diretta attuazione di quanto contenuto nella proposta di revisione del PNRR, comprensiva del capitolo *REPowerEU*, presentata al Parlamento il 27 luglio scorso. In tale ambito, si prevede in particolare un investimento volto ad assicurare il finanziamento dei crediti d'imposta concessi alle imprese che avviino un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2025-2026, nella misura e alle condizioni definite nella connessa riforma e negli interventi normativi ad essa collegati ovvero nella prossima legge di bilancio per il 2024. A tale ultimo

Quanto all'integrazione apportata al comma 3, nulla da osservare.

## **Articolo 17** **(Disposizioni in materia di investimenti)**

Il comma 1, ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, fissa il termine, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 516-*bis*, della legge n. 205 del 2017, per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano medesimo, per l'anno 2023, in 130 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di fatto, secondo la R.III., si tratterebbe di una proroga dal 20 settembre al 30 ottobre 2023). Entro il termine di cui al primo periodo sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che già abbiano provveduto alla trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti.

Il comma 2, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente, dispone che la società SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre 2023, a condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, e ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, può ricorrere, operando secondo adeguati criteri prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019 (Fondo per la *green economy*) e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 269 del 2003 (Fondo SACE), fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Il comma 3 prevede che la società SACE S.p.A. dia comunicazione, con le modalità previste rispettivamente dalla convenzione di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-*quinqüies*, del decreto-legge n. 269 del 2003, del ricorso agli strumenti e alle tecniche di cui al comma 1 e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito dalla medesima SACE e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito, per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica strumentali alla realizzazione degli interventi e all'assolvimento degli impegni previsti dal PNRR e dal PNC.

Il comma 4 stabilisce che gli eventuali proventi rivenienti dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato privato sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Il comma 5 vieta che dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad alta velocità con l'Europa, apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 694, della legge n. 197 del 2022:

---

proposito, potrebbe essere utile acquisire maggiori informazioni in merito al rapporto intercorrente, anche sotto il profilo delle poste finanziarie interessate, tra l'investimento testé descritto e il credito d'imposta introdotto con l'articolo in esame.

la lettera *a*) elimina lo specifico riferimento ai siti “ex SLOI ed ex Carbochimica” per l’effettuazione dei rilievi per l’individuazione di sostanze inquinanti nelle aree interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento;

la lettera *b*), integrandolo, stabilisce che le risorse di cui al presente comma (1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024) possono essere utilizzate, oltre che per gli interventi di cui al primo periodo (i sondaggi di cui sopra), anche per un intervento di progettazione di natura specialistica e per le relative attività connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico e operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di programmazione della provincia autonoma di Trento, unitamente alle necessarie forme di finanziamento. Agli eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziare nel proprio bilancio.

Il comma 6, modificando l'articolo 1, comma 1, lettera m), dell'Allegato V.3 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, aumenta da 1 a 3 i rappresentanti della Conferenza unificata che compongono la Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 221 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

**La RT** afferma che il comma 1 ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT, dopo averli illustrati, afferma che i commi 2-5 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che circoscrivono al portafoglio di garanzie su cauzioni rilasciate al 31 dicembre 2023, la possibilità di ricorrere a strumenti e tecniche di riassicurazione/controgaranzia, in ogni caso entro il limite massimo di impegni, autorizzati annualmente dalla legge di bilancio, per entrambi gli schemi, rispettivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 421, e articolo 3, comma 3, della legge n. 197 del 2022.

Infine la RT esclude che il comma 6 comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che, come previsto nell’allegato V.3 ivi citato, ai componenti della Cabina di regia non sono riconosciuti compensi e che eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

Si segnala che il comma 5-*bis* è al momento privo di RT.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, mentre non si hanno osservazioni da formulare sul comma 1, che riveste effettivamente carattere ordinamentale, e sul comma 6, atteso che quanto asserito dalla RT trova riscontro nel dato normativo, si rileva che l’eventuale ricorso a strumenti e tecniche di riassicurazione/controgaranzia da parte di SACE ai sensi dei commi 2-4, pur operando comunque entro il limite massimo di impegni assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento ed essendo vincolato al rispetto della clausola d’invarianza finanziaria di cui al comma 5, appare suscettibile di incidere sull’ammontare delle garanzie concedibili, riducendo quindi l’efficacia complessiva

dell'attività in esame, per cui sarebbe auspicabile l'acquisizione di dati relativi alla nuova facoltà.

In relazione al comma 5-*bis*, si osserva che gli oneri aggiuntivi, pur meramente eventuali, oltre ad essere del tutto indeterminati dal punto di vista quantitativo, sono posti genericamente a carico delle risorse disponibili nel bilancio della provincia di Trento, il che non rappresenta una modalità di copertura conforme alla vigente normativa contabile. Inoltre, la soppressione dei riferimenti agli specifici siti indicati per l'esecuzione dei sondaggi per la ricerca di materiale inquinante implica l'estensione geografica di tali sondaggi, il che potrebbe inficiare la congruità dell'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per il 2023 e il 2024, evidentemente calibrata sulla base di una più limitata area geografica di ricerca.

#### **CAPO IV**

### **RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE**

#### **Articolo 18**

#### *(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)*

L'articolo al comma 1, lettera a), aggiorna il comma 12 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023, laddove trova disciplina il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) che viene compreso tra un minimo di 50.000 euro e un massimo di 140.000 euro, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti a titolo non esclusivo il compenso annuo lordo era indicato fino a 30.000 euro, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Tale limite è elevato a 50.000 euro dalla norma in esame.

Il comma 2, lettera b) modifica poi il comma 14 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023, laddove si stabilisce che gli incarichi già conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), diversi da quelli specificamente individuati dall'art. 2, comma 5, del D.P.C.M. 19 novembre 2014 (cioè conferiti a un massimo di cinque dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri), cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione del D.P.C.M. di riorganizzazione del NUPC ai sensi del precedente comma 10. La norma in esame prevede invece che i predetti incarichi sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore.

Il comma 2 della norma in esame dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**La RT** evidenzia preliminarmente che la disposizione reca misure volte a rafforzare l'integrazione delle politiche di coesione con le risorse del PNRR.

Sul comma 1, rileva che sono modificati i commi 12 e 14 dell'art. 50 del decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR. In particolare, con la modifica del comma 12, secondo periodo, viene innalzato da 30.000 fino a 50.000 euro il compenso annuo lordo previsto per gli incarichi di

componenti del Nucleo per le politiche di coesione che possono essere conferiti, a titolo non esclusivo, a personale estraneo alla Pubblica amministrazione. Con la modifica del comma 14, invece, si prevede che gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'art. 2 del d.P.C.M. 19 novembre 2014 sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore.

Assicura che all'attuazione della presente disposizione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A tale proposito, con particolare riguardo alla previsione di cui alla lettera a) del comma 1, evidenzia che l'incremento dei compensi riconoscibili agli eventuali componenti del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), titolari di incarichi a titolo non esclusivo, non determina effetti finanziari, dal momento che, come risulta dalla relazione tecnica relativa al citato articolo 50, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione del NUPC è stata considerata la spesa relativa sia ai compensi riconosciuti ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e sia ai compensi dei componenti del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).

Nel ricordare che, ai sensi del comma 10 del citato articolo 50, il NUPC, oltre ad assorbire le competenze del NUVAP, è divenuto titolare delle funzioni del NUVEC (ad eccezione delle funzioni di autorità di *audit* dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze), rappresenta che, ai sensi del comma 12 del predetto articolo 50, in relazione ai componenti del Nucleo per le politiche di coesione è previsto un trattamento economico compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 140.000.

Segnala che ai sensi del successivo comma 16 i compensi per i componenti del NUPC sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia che poiché il conferimento degli incarichi a titolo non esclusivo è consentito soltanto nell'ambito del contingente dei componenti del NUPC (come previsto dal comma 11 del medesimo articolo 50) l'incremento del compenso ad essi riconoscibili da euro 30.000 ad euro 50.000 non determina oneri aggiuntivi, dal momento che per i componenti del Nucleo è stato già considerato e valutato, nell'ambito della RT relativa all'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023 e senza ascrivere nuovi effetti finanziari, un compenso minimo per i componenti del citato Nucleo di euro 50.000.

Conseguentemente, l'incremento dei compensi riconosciuti ai componenti del NUPC, titolari di incarico a titolo a non esclusivo, verrà corrisposto a valere sulle disponibilità finanziarie allocate, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sul comma 2, ribadisce che la norma reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che per gli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, sulla lettera a) del comma 1, posto che la disposizione predispone l'innalzamento da euro 30.000 ad euro 50.000 del limite massimo del compenso annuo lordo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), non ci sono osservazioni nel presupposto che, al fine di consentire alla norma di operare entro i limiti delle pertinenti risorse, i maggiori compensi spettanti ai componenti con incarico non esclusivo possano essere compensati rimodulando il numero dei componenti del Nucleo che possono essere incaricati ai sensi della vigente normativa.

Sul comma 2, la disposizione non configura una copertura finanziaria in senso stretto dal momento che le correlate voci di spesa, di cui non viene infatti fornita alcuna evidenza nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, non risultano classificabili nei termini di un nuovo o maggiore onere per le ragioni analiticamente esposte nella RT e si limita all'individuazione delle risorse finanziarie a valere sulle quali sarà possibile dare attuazione al descritto intervento normativo<sup>19</sup>. Sul punto, nel presupposto della effettiva sostenibilità del meccanismo individuato alla lettera a) del comma 1, nulla da osservare.

## **Articolo 19**

### ***(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)***

Il comma 1 autorizza a decorrere dal 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti

---

<sup>19</sup> Nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, sui capitoli 181 e 202, relativi alle spese del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione, sono iscritti 3.965.061 euro in ragione d'anno, mentre sul capitolo 639, relativo alle spese del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, sono iscritti 1.012.949 euro in ragione d'anno. Nel ricordare che le funzioni in precedenza svolte da entrambi i citati organismi e le corrispondenti risorse umane e finanziarie sono state trasferite, per effetto della normativa nel frattempo intervenuta, al suddetto Nucleo per le politiche di coesione, appare comunque utile avere conferma che le risorse delle quali si prevede l'utilizzo siano quelle dei capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri dianzi richiamati.

dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di n.2.200 unità, di cui n.71 unità riservate al Dipartimento. Il suddetto personale è inquadrato nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni locali, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 19 novembre 2023 (ossia sessanta giorni dal 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del presente decreto legge), pubblichi sul proprio sito istituzionale un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte dei suddetti enti territoriali. A pena di inammissibilità, tali manifestazioni, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, devono contenere l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

Il comma 3, alle lettere a)-e), prevede che sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale, effettuata tramite la predetta manifestazione di interesse, con apposito DPCM (adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Conferenza unificata) siano definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle suddette unità di personale, nei seguenti limiti di spesa:

- alla lettera a) 2.631.154 euro per il 2024 e 5.262.307 euro annui a decorrere dal 2025 per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- alla lettera b) 5.639.375 euro per il 2024 e 11.278.750 euro annui a decorrere dal 2025 per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- alla lettera c) 1.505.000 euro per il 2024 e 3.010.000 euro annui a decorrere dal 2025 per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- alla lettera d) 2.902.500 euro per il 2024 e 5.805.000 euro annui a decorrere dal 2025 per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- alla lettera e) 35.991.000 euro per il 2024 e 71.982.000 euro annui a decorrere dal 2025 per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Ai sensi del comma 4, al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità e la titolarità del Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027, il personale di cui al comma 1 è reclutato, attraverso una o più procedure per esami – per lo svolgimento delle quali la spesa è quantificata nel limite massimo di 3 milioni di euro per il 2024 - dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione. I componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati dal Dipartimento per le politiche di coesione, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, di cui all'art. 35, c. 5 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 9, c. 2, del D.P.R. 487/1994, che dispongono, rispettivamente, che i suddetti componenti siano nominati dalla Commissione RIPAM e che per i concorsi unici le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale del reclutamento, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione.

Il comma 5 dispone che l'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene secondo i criteri stabiliti con il predetto DPCM di cui al comma 3, mentre coloro che in tale graduatoria sono collocati oltre i posti

autorizzati, sono iscritti, secondo l'ordine di detta graduatoria, in un elenco appositamente istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione al quale le pubbliche amministrazioni possono attingere non oltre il termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, come disposto dall'art. 35, c. 5-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Il comma 6 prevede che i vincitori del concorso pubblico frequentino in presenza un corso di formazione sulle politiche di coesione, della durata non superiore a tre mesi, erogato da Formez PA o da istituzioni universitarie selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione, sentito il Ministero dell'università e della ricerca. Il corso di formazione prevede, altresì, l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica. Per la partecipazione ai predetti corsi di formazione – le cui modalità organizzative sono definite da apposite convenzioni tra il Dipartimento per le politiche di coesione e le istituzioni universitarie o con Formez PA - è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi corrisposti, successivamente all'assunzione, da parte delle Amministrazioni di assegnazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione in oggetto la spesa è quantificata nel limite massimo di 11 milioni di euro per il 2024

Il comma 7 stabilisce che fino al 31 dicembre 2029, il personale così reclutato e assegnato alle predette pubbliche amministrazioni non può accedere alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente (di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001), né può essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

Il comma 8, alle lettere a)-f), prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo – indicati pari a 62.669.029 euro per il 2024 e a 97.338.057 euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025 - si provveda:

- alla lettera a) quanto a 62.669.029 euro per il 2024 e a 97.338.057 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma (ai sensi degli artt. 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060);
- alla lettera b) quanto a 5.262.307 euro annui a decorrere dal 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014);
- alla lettera c) quanto a 11.278.750 euro annui a decorrere dal 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (di cui all'art. 1, c. 301, della L. 228/2012);
- alla lettera d) quanto a 3.010.000 euro annui a decorrere dal 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane (di cui all'art. 1, c. 783, della L. 178/2020);
- alla lettera e) quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- -alla lettera f) quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale che alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 9 prevede che a decorrere dal 2030, le risorse di cui alle lettere b), c), d) ed e) non utilizzate siano ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario, rispettivamente alle autorizzazioni di spesa di cui al successivo comma 8, lettere c), d), e) ed f).

Il comma 9-bis, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>20</sup>, autorizza il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire procedure selettive fino a

---

<sup>20</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 ottobre 2023, pagina 26.



n. 266 unità di personale, di cui n.74 da inquadrare nel profilo professionale degli assistenti, n.25 da inquadrare nel profilo professionale degli operatori e n.167 da inquadrare nel profilo professionale dei funzionari, per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale, con orario di diciotto ore settimanali, per la durata di diciotto mesi. Alle procedure selettive di cui al primo periodo sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro attivati presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. È stabilito che per i contratti di cui al presente comma si provveda nell'ambito della spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'associazione Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.

**La RT** evidenzia che l'intervento in esame è finalizzato a potenziare le risorse umane a disposizione delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, appartenenti alle predette regioni, per l'attuazione delle politiche di coesione di tipo territoriale, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio delle funzioni di coordinamento nazionale. E' prevista l'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche delle predette amministrazioni, di 2.200 unità (di cui 71 destinate al Dipartimento per le politiche di coesione) da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni locali – ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli oneri sono stati determinati considerando:

- a) il numero delle unità di personale distinte per tipologia di amministrazione (Dipartimento per le politiche di coesione, regioni ed enti territoriali), stimando che le 2.129 unità di persone (dunque, al netto delle 71 unità destinate al Dipartimento per le politiche di coesione) siano destinate, nella misura di circa il 12% alle sette regioni e nella restante misura dell'88% alle città metropolitane, alle province, alle unioni di comuni e ai comuni ubicate in dette regioni;
- b) l'importo retributivo annuo lordo, comprensivo degli oneri per buoni pasto, previsto dai contratti collettivi nazionali vigenti per singolo dipendente/amministrazione, così suddiviso:
  - o € 74.117 per le risorse umane previste per il Dipartimento Politiche di Coesione;
  - o € 45.115 per le risorse umane previste per le regioni;
  - o € 43.000 per le risorse umane previste per gli enti locali;
- c) l'onere per l'espletamento della procedura concorsuale pari a euro 3.000.000 per l'anno 2024 (comma 4).

- d) l'importo complessivo di euro 6.600.000 (comma 6) delle borse di studio da corrispondere ai 2.200 vincitori del concorso per la partecipazione al corso di formazione;
- e) l'importo complessivo degli oneri da corrispondere alle istituzioni universitarie ovvero a Formez PA per l'erogazione del corso di formazione, quantificato forfettariamente, in via prudenziale, nella misura di euro 2.000 per ciascun discente (2.200 unità) pari a euro 4.400.000 (comma 6);

Ai fini delle quantificazioni, si stima che le assunzioni avverranno nella seconda metà dell'anno 2024, tenendo conto dei tempi tecnici occorrenti per la raccolta dei fabbisogni, per l'adozione del decreto di riparto delle risorse e delle unità di personale, per la sottoscrizione delle convenzioni tra il Dipartimento per le politiche di coesione e le istituzioni universitarie ovvero Formez PA, per l'espletamento della procedura concorsuale (che si prevede possa concludersi non prima del mese di aprile 2024), nonché dei tempi (3 mesi) previsti per la frequenza da parte dei vincitori del concorso pubblico.

La ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1 è effettuata con apposito DPCM, da adottarsi con le modalità ivi definite, entro i seguenti limiti di spesa:

- a) euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) euro 5.639.375 per l'anno 2024 ed euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- c) euro 1.505.000 per l'anno 2024 ed euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- d) euro 2.902.500 per l'anno 2024 ed euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- e) euro 35.991.000 per l'anno 2024 ed euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si riportano di seguito i valori considerati per la quantificazione degli oneri derivanti dal complessivo intervento:

AMMINISTRAZIONE ASSEGNATARIA	RAL - importi in €	Buoni pasto anno	RAL - importi in € inclusi buoni pasto	Numero di unità di personale reclutate	Costo annuo retribuzione - Importi in € (inclusi buoni pasto)	Costo annuo retribuzione - Importi in € (esclusi buoni pasto)	Oneri per retribuzioni relative all'anno 2024 (rateo 6 mesi) - Importi in € (inclusi buoni pasto)	Oneri per retribuzioni relative all'anno 2024 (rateo 6 mesi) - Importi in € (esclusi buoni pasto)	Oneri complessivi per buoni pasto anno	Importo mensile lordo borsa di studio (rivalutata secondo indici ISTAT e FOI) Importi in €	Oneri per borse di studio relative all'anno 2024 (3 mesi) Importi in €
DEPARTAMENTO POLITICHE COESIONE	72.598	1.519	74.117	71	5.262.307	5.154.458	2.631.154	2.577.229	107.849	1.000	213.000
REGIONI	43.596	1.519	45.115	250	11.278.750	10.899.000	5.639.375	5.449.500	379.750	1.000	750.000
CITTA' METROPOLITANE	41.481	1.519	43.000	70	3.010.000	2.903.670	1.505.000	1.451.835	106.330	1.000	210.000
PROVINCE	41.481	1.519	43.000	135	5.805.000	5.599.935	2.902.500	2.799.968	205.065	1.000	405.000
ENTILocali	41.481	1.519	43.000	1.674	71.982.000	69.439.194	35.991.000	34.719.597	2.542.806	1.000	5.022.000
<b>Totali</b>				<b>2.200</b>	<b>97.338.057</b>	<b>93.996.257</b>	<b>48.669.029</b>	<b>46.998.129</b>	<b>3.341.800</b>		<b>6.600.000</b>

RIEPILOGO ONERI		
COSTO INCLUSI BUONI PASTO	ONERI ANNO 2024	ONERI ANNUI dal 2025
TOTALE ONERI RETRIBUTIVI	48.669.029	97.338.057
TOTALE ONERI BORSE DI STUDIO	6.600.000	-
ONERI EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	4.400.000	-
COSTO ORGANIZZAZIONE CONCORSO	3.000.000	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>62.669.029</b>	<b>97.338.057</b>

Il comma 8 prevede la copertura finanziaria e dispone che agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, si provvede:

- quanto a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ "Capacità per la coesione 2021-2027" approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
- quanto a euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- quanto a euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- quanto a euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 9 stabilisce che a decorrere dall'anno 2030 le risorse di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) eventualmente non utilizzate sono ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario, alle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al comma 8, lettere c), d), e) ed f).

L'ultimo comma, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, pur considerando le disposizioni, non ascrive alle medesime alcun effetto:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
1	Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Assunzione a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale	S	C														
	effetti riflessi	E	TC														
8	"Riduzioni, a decorrere dal 2030, a copertura delle assunzioni nei rispettivi comparti:																

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, la RT fornisce il quadro dettagliato degli oneri di spesa annui previsti a decorrere dal 2024, completo dei parametri da considerarsi a tal fine, sia relativamente al trattamento economico fondamentale che a quello accessorio, di cui è in linea di massima verificata la prudenzialità<sup>21</sup>.

Andrebbero fornite conferme in merito alla eventualità che l'assunzione di tale contingente di personale non debba accompagnarsi anche all'adeguamento delle dotazioni di funzionamento per le Amministrazioni interessate, a ragione degli ipotizzabili oneri da sostenersi relativamente alle postazioni di lavoro ed agli uffici di destinazione del nuovo personale.

<sup>21</sup> Il Conto annuale del personale aggiornato al 2021, quanto alla platea di n. 71 funzionari da assumere presso il Dipartimento delle politiche di coesione della PCM, reca l'indicazione di una retribuzione media annua, per il personale non dirigenziale di categoria A (funzionari) che assomma a 62.246 euro, di cui 31.044 euro riferibile al trattamento fondamentale e 29.725 euro associabili al trattamento accessorio. Gli analoghi dati ARAN, aggiornati ai valori 2020, indicano per i funzionari di categoria A della PCM la retribuzione media annua di 61.212 euro annui, di cui 31.324 di fondamentale e 29.888 di accessorio. I dati relativi al Conto Annuale per quanto riguarda i funzionari di categoria D del comparto Funzioni locali, indicano per le Regioni una retribuzione "media" annua di 41.483 euro annui, di cui 29.497 euro di trattamento fondamentale e 12.349 euro di trattamento accessorio. Quanto ai funzionari di Comuni, i valori sono di 36.535 euro annui, di cui 27.995 euro di "fondamentale" e 8.546 euro di accessorio. Per le Province, i valori sono di 37.132 euro annui, di cui 27.779 euro di "fondamentale" e 8.353 euro di "accessorio". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale, doc. cit., PCM e Funzioni locali, tavole sul sito *internet* del dipartimento; ARAN, dati statistici, retribuzioni medie annue al 2020 per profili professionali, tavole sul sito *internet*.

Venendo al comma 4, andrebbero forniti i criteri e parametri considerati nella stima degli oneri per 3 milioni di euro per il 2024 relativamente alle spese per l'espletamento delle procedure concorsuali, dal momento che la RT si limita a confermarne il relativo importo, fornendosi ragguagli in merito al costo delle dotazioni logistico-strumentali necessarie all'espletamento degli esami e agli oneri relativi ai componenti delle commissioni esaminatrici, nonché relativamente alle spese di vigilanza in considerazione delle platee di concorrenti ipotizzate.

Quanto poi allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi, sarebbe necessario esplicitare le ragioni per le quali le entrate fiscali e contributive derivanti dalla maggiore spesa corrente per retribuzioni non siano state riportate nel prospetto riepilogativo degli oneri e se la mancata indicazione nel medesimo prospetto di tali oneri (decorrenti, come visto, dal 2024) sia invece dovuta al fatto che agli stessi si provvede mediante l'utilizzo di risorse già destinate a finalità spesa.

Quanto ai profili di copertura finanziaria di cui al comma 8, andrebbero innanzitutto fornite rassicurazioni in merito al definanziamento di cui alla lettera a), relativamente alla compensazione dell'onere previsto per il 2024 e per il quinquennio 2025-2029, trattandosi della riduzione delle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ "Capacità per la coesione 2021-2027". La gestione di tale programma opera nell'ambito dei Fondi di rotazione di cui alla legge n. 186 del 1987, ovvero a valere di gestioni "fuori bilancio" *ad hoc* (contabilità speciali di tesoreria) come analiticamente evidenziato in sede di Relazione annuale sul Rendiconto generale dello Stato<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> La situazione delle gestioni fuori bilancio inerenti ai fondi comunitari è in sintesi quella che segue. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è stato istituito dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Dal 1993, il Fondo si è avvalso di due conti correnti infruttiferi, accessi presso la Tesoreria centrale dello Stato, differenziati in base alla provenienza delle disponibilità (finanziamenti nazionali, conto corrente n. 23209 e finanziamenti europei, conto corrente n. 23211). Per facilitare la gestione dei programmi complementari alla programmazione comunitaria - Piano di azione coesione del 2011 e successivi interventi, di cui all'art.1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), nel 2013, è stato inoltre aperto, presso la Tesoreria centrale dello Stato, il conto corrente infruttifero n. 25051, denominato "MEF *Interventi complementari alla programmazione comunitaria*". Inoltre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è stato istituito il conto di tesoreria n. 25058, dedicato alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Infine, l'articolo 26, c. 7, D.L. n. 50/2022 ha istituito il conto di tesoreria 25100 dedicato all'avvio di opere indifferibili. Attraverso il predetto fondo di rotazione il Ministero dell'economia e delle finanze RGS IGRUE: assicura il fabbisogno annuale per il cofinanziamento nazionale degli interventi Ue; acquisisce le risorse comunitarie assegnate all'Italia; provvede a trasferire/erogare, in favore delle Amministrazioni pubbliche o organismi privati, le risorse comunitarie e le risorse di cofinanziamento nazionale loro spettanti; gestisce i flussi finanziari afferenti alla programmazione complementare a quella comunitaria. Il conto corrente n. 23209 è dedicato al cofinanziamento dei programmi comunitari e della programmazione complementare ed è alimentato dalle disponibilità residue, di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863; da contributi, sovvenzioni e rimborsi erogati dall'Unione europea a favore dell'Italia; dalle somme individuate nella legge finanziaria; dalle somme determinate con legge di bilancio e da recuperi vari e restituzioni. In particolare, per il 2022, la principale fonte di alimentazione è il bilancio dello Stato, per circa 7,9 miliardi. Le altre entrate, in realtà, non costituiscono una fonte di alimentazione, trattandosi di restituzioni da parte di beneficiari, reintegri di anticipazione, regolazioni contabili tra interventi regionali e/o statali, altre operazioni di regolazione contabile. Il conto corrente n. 23211 è dedicato invece ai finanziamenti comunitari e la principale fonte di alimentazione è il bilancio europeo. In particolare, nel 2022, tra le entrate di provenienza UE per circa 52,3 miliardi circa 42 miliardi sono riconducibili al *Recovery Fund* - R.R.F.215. Le altre entrate non costituiscono una fonte di alimentazione, trattandosi, anche in tal caso, di restituzioni da parte di beneficiari, reintegri di anticipazione, regolazioni contabili tra interventi regionali e/o statali, altre operazioni di regolazione contabile. Il conto corrente 25051 è un conto di "servizio", utilizzato per la gestione degli interventi di azione

Sul punto, si rammenta che il comma 1, lettera b), dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta la copertura di un nuovo onere di spesa si predispone attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, le cui risorse siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali di Tesoreria, si debba procedere alla contestuale reiscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone poi il versamento alla nuova finalità di spesa. Detta norma prevede altresì che la congruità della copertura del nuovo onere debba essere valutata anche in relazione alla riduzione della capacità di spesa dell'Amministrazione interessata dal nuovo intervento<sup>23</sup>. In ogni caso, andrebbero richieste rassicurazioni circa l'assenza di modificazioni degli effetti d'impatto attesi rispetto a quelli da ritenersi già contemplati.

Venendo ai dispositivi di copertura degli oneri, indicati alle lettere b)-f), previsti però solo a decorrere dal 2030, a valere degli stanziamenti di bilancio, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere su ciascuna delle autorizzazioni di spesa, relativamente alla dotazione prevista a decorrere da tale anno, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere sui medesimi stanziamenti, a fronte di iniziative di spesa eventualmente già programmate per dette annualità.

Sul comma 9, che reca in sostanza un meccanismo di verifica successiva delle spese di personale sostenute ai sensi del presente articolo, fermo restando il carattere eminentemente contabile della disposizione, si segnala l'opportunità di acquisire un chiarimento in ordine alle sue modalità attuative.

Quanto al comma 9-bis, inserito dalla Camera, che autorizza il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire procedure selettive, tramite l'associazione Formez PA, fino a n. 266 unità di personale per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale, con orario di diciotto ore settimanali, per la durata di massimo 18 mesi, per i profili d'interesse, pur

---

coesione e complementari, di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, la cui fonte di alimentazione è costituita dal conto corrente 23209. Il conto corrente 25058 è infine dedicato alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La fonte di alimentazione principale è costituita, anche in questo caso, dal bilancio dello Stato, il cui apporto, per il 2022, ammonta a circa 5,7 miliardi, rispetto alle altre entrate pari a circa 600 mila. Le altre tipologie di entrata non costituiscono una fonte di alimentazione, ma solo regolazioni contabili, trattandosi di restituzioni da parte di beneficiari o altre tipologie di entrata analoghe. Il conto di tesoreria 25100 è in ultimo alimentato esclusivamente da apporti da parte del bilancio dello Stato per circa 1,7 miliardi e non presenta "uscite". Cfr. Corte dei Conti, Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato 2022, Volume I, Tomo II, pagina 192-194.

<sup>23</sup> Un dettagliato quadro dello stato di utilizzo dei fondi correlati all'impiego del FSC nel quadro della Programmazione 2021/2027 è riportato nell'audizione della SVIMEZ del 2 ottobre scorso nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, da cui emerge che su di un ammontare di risorse per interventi programmati nel 2021-2027 per 81,2 miliardi di euro, risulterebbero impegni già formati per un importo pari a 40,6 miliardi di euro e pagamenti già effettuati per 21,6 miliardi di euro. La disponibilità del FSC 2021-2027 ammontava a 42,2 miliardi prima che il CIPESS – con delibera del 3 agosto 2023 n. 25 – approvasse la "proposta di imputazione programmatica della quota regionale relativa al Fondo sviluppo e coesione 2021-2027" per complessivi 32,4 miliardi di euro (comprensivi di circa 3 miliardi già assegnati alle Regioni con precedenti delibere CIPESS e norme di legge) Ad oggi risultano dunque ancora da allocare circa 13 miliardi, ai quali si potrebbero aggiungere i 6 miliardi al momento indisponibili. Cfr. Camera dei Deputati, SVIMEZ, Monitoraggio delle politiche di coesione, situazione al 30 aprile 2023, in Audizione presso la V Commissione, 2 ottobre 2023, pagine 4 e 5.

essendo la platea indicata dalla norma come pienamente rimodulabile, sarebbe opportuno disporre di una RT recante l'illustrazione dei dati e parametri da considerarsi ai fini della stima della spesa complessiva per le assunzioni in questione. Ad ogni modo, si rileva che il dispositivo non appare conforme a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, secondo cui ogni qualvolta nuove norme recano nuovi o maggiori oneri, queste debbano accompagnarsi all'indicazione, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, della spesa autorizzata, da intendersi come limite massimo di spesa, ovvero delle relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri.

Passando all'esame dei profili di copertura, la norma in esame si limita a prevedere che alla copertura finanziaria dei contratti in questione l'amministrazione deve provvedere nell'ambito della spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, laddove è stabilito che a decorrere dal 2011 le Amministrazioni centrali come quelle decentrate possono avvalersi anche di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le stesse amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009<sup>24</sup>. Sul punto, andrebbe pertanto fatta chiarezza in merito alle facoltà assunzionali già previste ai sensi della legislazione vigente per il personale a tempo determinato, relativamente al Dipartimento della Funzione pubblica, ma anche in riferimento alle amministrazioni locali specificamente dislocate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI E DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA, PERMANENZA E RIMPATRIO**

#### **Articolo 20**

***(Modifiche all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri)***

L'articolo modifica il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, estendendo i termini di permanenza nei centri di permanenza per i rimpatri. In particolare, si stabilisce che d'ora innanzi la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi in luogo dei previgenti trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi, al posto dei previgenti trenta giorni. Inoltre, il termine complessivo all'esito delle proroghe non può essere superiore ad altri dodici mesi, in luogo dei previgenti novanta giorni, prorogabili di altri quarantacinque giorni qualora lo straniero sia cittadino di

---

<sup>24</sup> XVI Legislatura, Nota di Lettura n. 81, pagine 95 e seguenti.

un Paese con cui l'Italia ha accordi in materia di rimpatri. Per il caso dello straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie si estende il limite previgente da novanta giorni a sei mesi, con facoltà di trattenimento presso centri di permanenza per i rimpatri entro i nuovi limiti temporali citati.

**La RT** afferma che l'intervento rimodula i termini del trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) degli stranieri in posizione irregolare sul territorio nazionale, aumentandoli dagli attuali 3 mesi, prorogabili di ulteriori 45 giorni, a 6 mesi, cui possono aggiungersene altri 12, per un totale di 18.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il prolungamento del periodo di trattenimento dello straniero avviene nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, con invarianza dei costi di gestione e degli oneri di carattere socio-sanitario connessi alla relativa permanenza dello stesso, che sono parametrati sul numero dei posti disponibili e non sulla durata della permanenza.

In sostanza, la norma, limitandosi ad individuare un periodo di trattenimento maggiore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, non amplia la platea degli stranieri destinatari della misura.

I posti disponibili nei centri attualmente operativi, infatti, ricevono una copertura finanziaria calcolata sull'intero anno, considerando pertanto le presenze potenziali nell'intero periodo di riferimento come se i centri fossero sempre a piena capienza. Inoltre, l'assegnazione dello straniero al CPR avviene nel limite dei posti disponibili, non potendosi in tal modo generare oneri non previamente quantificati.

Parimenti, le precedenti disposizioni che hanno determinato un aumento del periodo massimo di trattenimento presso i CPR e, segnatamente, l'articolo 2 del decreto-legge n. 113/2018 e l'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 20/2023 sono state considerate insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, proprio in ragione dell'invarianza del numero dei posti disponibili.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si osserva innanzitutto che mentre la RT afferma che il prolungamento del periodo di trattenimento dello straniero avviene nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, tale limitazione non è evincibile dal testo della norma come riformulata. Sul punto sarebbe pertanto opportuno disporre di ulteriori informazioni.

Per i profili di quantificazione, sarebbe utile l'acquisizione di informazioni specifiche in merito all'attuale tasso di occupazione dei Centri, al raffronto tra l'attuale periodo medio di permanenza nei Centri e quello atteso in conseguenza della norma in esame, nonché in relazione al numero dei posti di prossima realizzazione a valere sulle risorse stanziare dal presente provvedimento e le relative tempistiche di realizzazione.



## Articolo 21

### *(Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio)*

L'articolo aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio. Inoltre, si dispone che con DPCM sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti. Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa. Vengono infine disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture.

In particolare, il comma 1, alle lettere a) e b), interviene sulla disciplina del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010 - COM) relativa alle opere destinate alla difesa nazionale. L'articolo 233 COM, primo comma, individua, ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, le categorie di opere destinate alla difesa nazionale. Tale articolo viene integrato per riqualificare le opere come "destinate alla difesa e sicurezza nazionale" e per aggiungere all'elenco (in cui figurano, tra l'altro, caserme, basi navali, stabilimenti e arsenali, etc.) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo n. 286/1998 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142/2015 (nuova lettera b-bis). Si tratta, più in dettaglio delle seguenti strutture per migranti: punti di crisi (*hotspot*); centri di permanenza per i rimpatri (CPR); centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e Centri di accoglienza (CDA); centri di accoglienza straordinaria (CAS). Inoltre, viene inserito il nuovo comma 1-ter all'articolo 233 COM secondo il quale, per la realizzazione delle opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure previste dall'art. 140 del Codice dei contratti pubblici, in caso di somma urgenza e protezione civile (l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure ordinarie del Codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente).

Il comma 2 prevede l'emanazione di un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di un piano straordinario volto a definire le aree interessate dalla realizzazione di un numero idoneo di strutture di permanenza e rimpatrio, e di centri di accoglienza (si tratta delle strutture indicate al comma 1), anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti. È previsto che il piano possa essere aggiornato periodicamente anche in relazione all'afflusso di ulteriori risorse finanziarie. Restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle medesime strutture previste dalla legislazione vigente. Alla realizzazione del piano si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 incarica il Ministero della difesa della progettazione e della realizzazione delle strutture individuate dal Piano dislocate sul territorio nazionale, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A.. Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale.

Il comma 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per la realizzazione del Piano, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023.

Il comma 5 prevede che alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 6 autorizza la spesa di 1 milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture da realizzare e di 400 mila euro per l'anno 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza.

Il comma 7 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

**La RT** rileva sul comma 1 che la disposizione non comporta oneri in quanto si configura come disposizione meramente ordinamentale e procedurale.

Sul comma 2, afferma che la norma non comporta oneri in quanto volto a prevedere l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a individuare le aree geografiche interessate dalla realizzazione delle strutture, con le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Conferma che il comma 3 ha natura autorizzatoria e non comporta oneri, giacché è volto a conferire l'incarico al Ministero della difesa di procedere, nell'ambito della ristretta tempistica connessa con l'emergenza migratoria, alla progettazione e alla realizzazione delle strutture.

Il comma 4 prevede la creazione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa volto a finanziare la realizzazione delle strutture previste dal Piano, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023.

Quanto al comma 5 ribadisce che la norma reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Conferma che il comma 6 autorizza la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture di cui al presente articolo e di 400.000 per l'anno 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza.

Il comma 7 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6, pari a 400.000 per l'anno 2023 e 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4	Istituzione Fondo per la progettazione e la realizzazione di un numero idoneo di strutture di prima accoglienza e di permanenza e rimpatrio dislocate sul territorio nazionale	S	K	20,0				20,0				20,0			
5	Riduzione Tabella B - INTERNO	S	K	-10,0				-10,0				-10,0			
5	Riduzione Tabella B - DIFESA	S	K	-10,0				-10,0				-10,0			
6	Costituzione e funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree di accoglienza, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza	S	C	0,4	1,0	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0
7	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004	S	C	0,4	1,0	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che il Ministero della difesa (per il tramite del Genio militare, impiegando le Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A.) è incaricato di progettare e realizzare le strutture individuate dal piano straordinario di cui al comma 1 per la cui attuazione è istituito un fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023, da intendersi come limite massimo di spesa, andrebbero forniti i dati e gli elementi considerati nella stima dello stanziamento disposto per l'attuazione del piano, con particolare riguardo alla realizzazione delle nuove strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio di stranieri.

Si ricorda che le relazioni tecniche relative a precedenti provvedimenti che hanno disposto la realizzazione e/o la ristrutturazione, peraltro, dei soli Centri per i rimpatri (CPR), prevedendo specifici stanziamenti o autorizzazioni di spesa, hanno fornito dei quadri dettagliati dei parametri utilizzati per la quantificazione dei medesimi interventi finanziari. In particolare, la RT alla legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 678-679, quantificava un costo medio per ciascun nuovo posto da realizzare nei nuovi CPR di 129.216 euro. Utilizzando tale parametro si ricaverebbe, a fronte dello stanziamento disposto dal comma 4 in esame, un dato di circa 155 nuovi posti.

Sul comma 5, quanto ai profili di copertura, posto che la norma ricorre agli accantonamenti riferibili ai Ministeri dell'interno e della difesa a carico del fondo speciale in conto capitale, non si hanno osservazioni da formulare, posto che entrambi gli accantonamenti recano le occorrenti disponibilità.

Infine, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che residuano appena tre mensilità alla conclusione dell'esercizio 2023 e che la spesa prevista è classificata come maggiore spesa in conto capitale, andrebbero fornite conferme in merito alla correttezza della stima posta a carico del solo esercizio 2023, trattandosi di investimenti che richiedono varie attività preliminari tra cui l'individuazione delle aree e la progettazione. Si ricorda che per la realizzazione di nuovi CPR la legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 678-679, ha previsto una spesa articolata su tre anni.

Per i profili di quantificazione inerenti alle spese di funzionamento delle summenzionate strutture e gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici relativi alla preliminare predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza, andrebbero parimenti forniti i dati e gli elementi considerati nella stima dello stanziamento. Con riferimento alle spese di funzionamento, si ricorda che la RT alla legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 678-679, stimava in 46,63 euro (al netto dell'IVA) il valore dei costi medi giornalieri unitari totali dei CPR, da cui, ipotizzando la realizzazione di 154 posti con le risorse stanziare dall'articolo in esame, si ricaverebbe un costo di gestione annuo per i centri di cui alla presente norma di circa 2,6 milioni di euro.

Per i profili di copertura, posto che la disposizione provvede agli oneri previsti dal comma 6 per il 2023 e dal 2024 ricorrendo alla dotazione del F.I.SPE, andrebbero fornite conferme circa la disponibilità di risorse libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 22 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)**

Il comma 1 apporta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 91 del 2017:

- la lettera a) abroga l'articolo 4, istitutivo delle ZES;
- la lettera b), intervenendo sull'articolo 5, sostituisce i riferimenti alle ZES con quelli alla ZES unica. Inoltre abroga alcune disposizioni relative alla normativa su autorizzazioni, licenze, permessi ecc. per le ZES, alla cabina di regia presso la PCM e alle proposte di protocollo o convenzioni da parte delle regioni per ulteriori semplificazioni; abroga poi parte delle disposizioni sul previgente credito d'imposta, in quanto superate dalla nuova disciplina, nonché le attuali condizioni previste per l'accesso ai benefici e la clausola di copertura degli oneri (ovviamente modificata dalla normativa in esame);
- infine la lettera c) abroga l'articolo 5-bis, che istituisce e disciplina l'autorizzazione unica.

Il comma 2 stabilisce che gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017, nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, svolgono tutte le funzioni e le

attività attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura.

Il comma 3 stabilisce che per le finalità di cui al comma 2, a far data dal 1° gennaio 2024:

- a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;
- b) le competenze del Commissario straordinario della ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonché ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati alla lettera c);
- c) le competenze del Commissario straordinario della ZES Ionica Interregionale Puglia – Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al DPCM istitutivo della predetta ZES;
- d) le competenze del Commissario straordinario della ZES Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al DPCM istitutivo della predetta ZES;
- e) le competenze del Commissario straordinario della ZES Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d).

Il comma 4 conferma per le imprese beneficiarie, alla data del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché di altre tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attività economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle ZES come già definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al DPCM 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. Limita il riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge n. 178 del 2020 (che consiste nella riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi), alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle ZES come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del DPCM n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

Il comma 5 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (Fondo ISPE) di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2029, 5,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo n. 18 del 2023, del decreto-legge n. 20 del 2023 e del decreto-legge n. 75 del 2023.

**La RT** afferma che l'articolo predispone il necessario coordinamento con la precedente disciplina normativa delle ZES ed introduce disposizioni transitorie nelle more dell'avvio del nuovo sistema della ZES Unica.

La RT fa presente che il comma 1 abroga, dal 1° gennaio 2024, alcune norme ritenute non più attuali con l’emanazione del presente decreto e introduce le opportune modifiche formali alle disposizioni ritenute compatibili.

Tali disposizioni, unitamente a quelle dei commi 2 e 3, hanno carattere ordinamentale e di coordinamento normativo e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione al riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 173, della legge n. 178 del 2020 alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle ZES, la RT, ai fini della stima degli effetti finanziari (correlati all’abrogazione implicita della disposizione dal 1° gennaio 2024), rispetto alla RT originaria (che ascriveva alla norma effetti di perdita di gettito di competenza annua pari a circa 6,4 milioni di euro), asserisce che sono state utilizzate le informazioni al momento disponibili, desunte dalla dichiarazione dei redditi 2022 (anno d’imposta 2021) ed in particolare dal quadro RS–Sezione Aiuti di Stato con il codice 25. L’agevolazione su base annua risulta pari a circa 0,8 milioni di euro.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione tenendo conto della durata dell’agevolazione originaria di 6 anni a partire dal primo anno di attività e considerando un acconto del 75%:

(milioni di euro)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
<b>IRES</b>	0	1,4	2,2	3,0	3,8	4,6	5,4	4,8

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4	Abrogazione, a partire dal 2024, dell’agevolazione (riduzione 50% IRES per svolgimento di attività nella ZES) di cui all’art.1, c. 173, della L. 178/2020 - IRES	E	T			1,4	2,2			1,4	2,2			1,4	2,2
5	Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C			1,4	2,2			1,4	2,2			1,4	2,2

**Al riguardo**, in relazione ai commi 2 e 3, poiché le competenze dei Commissari straordinari vengono estese all’intero territorio regionale di riferimento (e ripartite tra di essi in caso di regioni dove sono presenti più ZES), sarebbe utile acquisire conferma dal Governo che i Commissari potranno far fronte ai maggiori impegni a valere sulle risorse attualmente disponibili.

In relazione all’abrogazione dal 2024 dell’agevolazione di cui al comma 4 si prende atto dei dati aggiornati e recenti riportati dalla RT.

Nulla da osservare sui restanti commi.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Set 2023

[Nota di lettura n. 83](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 luglio 2023, recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (**Atto del Governo n. 63**)

"

[Nota di lettura n. 84](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (**Atto del Governo n. 76**)

"

[Nota di lettura n. 85](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (Atto del Governo n. 61) (**Atto del Governo n. 61**)

Ott 2023

[Nota di lettura n. 86](#)

**A.S. 897:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"

"

[Nota di lettura n. 87](#)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati (**Atto del Governo n. 71**)

"

[Nota di lettura n. 88](#)

Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 (**Atto del Governo n. 74**)

"

[Nota di lettura n. 89](#)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (**Atto del Governo n. 78**)

"

[Nota di lettura n. 90](#)

**A.S. 899:** "Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali"

"

[Nota di lettura n. 91](#)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (**Atto del Governo n. 75**)

"

[Nota di lettura n. 92](#)

**A.S. 912:** "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

Nov 2023

[Nota di lettura n. 93](#)

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (**Atto del Governo n. 86**)